



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 43 del 29/01/2020 – 09/03/2020</b> <b>Udienza pubblica del 28/01/2020</b>
<b>Massima :</b>	<p><b>Titolo</b> Sanità pubblica - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche - Disciplina del periodo minimo di validità – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale in via principale, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dell'art. 53 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 dell'11 gennaio 2019, rubricato «Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche».</p> <p>La disposizione impugnata stabilisce al comma 1 che, in caso di regressione della malattia «ad un livello non più compatibile con l'ottenimento della prestazione», l'attestazione di esenzione non produce più effetti. Dall'intera normativa statale si evince chiaramente che al sussistere o meno della malattia si collega il diritto all'esenzione o il venir meno dello stesso al cessare della malattia, anche qualora non sia ancora esaurito il periodo minimo di validità dell'attestato.</p> <p>La previsione di cui al comma 2 dell'art. 53 della legge regionale impugnata (secondo cui «<i>[l]’eventuale regressione delle malattie o delle condizioni di salute di cui al comma 1 è comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione</i>») deve essere interpretata quale coerente svolgimento della regola di cui al comma precedente. Essa fa riferimento alle medesime modalità di accertamento medico che la legge statale prescrive ai fini dell'attestazione di esenzione e dunque conferma che l'eventuale regressione della malattia deve essere comunque certificata da una delle strutture pubbliche indicate dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro della salute n. 329 del 28 maggio 1999.</p> <p>In modo conforme alla normativa statale, infine, occorre interpretare anche il comma 3 della disposizione impugnata, che onera la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, di individuare «le</p>



	<p><i>malattie e le condizioni di salute di cui al comma 1, inserendole in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)». L'elenco regionale delle malattie e delle condizioni di salute che fanno sorgere il diritto all'esenzione dai costi delle relative prestazioni sanitarie, non può che essere ricognitivo di quello già esistente a livello statale nel recepire l'individuazione delle malattie croniche e invalidanti che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 124 del 1998, è contenuta nel decreto del Ministro della salute n. 329 del 28 maggio 1999.</i></p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> art. 53, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5; legge 4 aprile 2012, n. 35; decreto del Ministro della salute 23 novembre 2012 (Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329); decreto del Ministro della salute 28 maggio 1999, n. 329; art.5, comma 1, del decreto legislativo 28 aprile 1998, n. 124; art. 59, comma 50, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>

**Redattore: Alessandra Ferrante**  
**Visto: Avv. Marina Valli**

